

## TRIBUNALE ROMA

22 APRILE 1989

PRESIDENTE: CAMPOLONGO

ESTENSORE: GOLDONI

PARTI: GIUFFRÈ

(Avv. D'Amico)

PAESE SERA, IL MESSAGGERO ET AL.

(Avv. Vacirca, Gasperoni et al.)

**Stampa • Diritto di cronaca •  
Esercizio legittimo • Requisiti.**

*Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato qualora la notizia pubblicata abbia basi non artifiziose, sia accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, si riferisca ad un caso che obiettivamente rivesta le caratteristiche di pubblico interesse.*

**Diritti della persona •  
Reputazione • Lesione • Modo di  
presentazione della notizia •  
Irrilevanza.**

*La forza lesiva della reputazione contenuta in una notizia non va individuata nel contorno, anche se censurabile (per via di un abuso di immagini, appellativi e illazioni) ma al nucleo della notizia stessa, la quale deve ritenersi lecita se all'epoca dei fatti era vera e verificata.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atti di citazione regolarmente notificati, Olivo Giuffrè si doleva del contenuto di articoli che il « Passe Sera », « Il Tempo » e il « Messaggero » avevano pubblicato in occasione del suo arresto; poiché peraltro la possibile fonte doveva essere identificata nei Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Interni, anche nei confronti di tali Enti rivolgeva la sua doglianza, sostenendo essere false e diffamatorie le notizie pubblicate dagli organi di informazione.

Si costituivano tutti i convenuti, le difese dei giornali argomentando nel senso che le notizie pubblicate erano vere, quanto meno all'epoca dei fatti; e comunque evidenziando che le notizie stesse erano state, all'epoca, desunte da fonti ufficiali. Chiedevano in subordine, di essere autorizzate a chiamare in garanzia l'ANSA, quale fonte giornalistica primaria.

I Ministeri citati pure si costituivano per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale osservava che i magistrati potevano essere chiamati a rispondere solo per dolo, mentre nessuna responsabilità era attribuibile al Ministro dell'Interno. Veniva autorizzata la chiamata, ex art. 106 cod. proc. civ., dell'ANSA, la quale, costituitasi, declinava qualsiasi responsabilità.

Instauratosi così il contraddittorio, si procedeva all'istruzione della causa, sostanziatasi sull'acquisizione documentale. Nel disinteresse dell'attore, che non svolgeva attività istruttoria e disertava più udienze, tra cui quella di precisazione delle conclusioni, la causa stessa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17 marzo 1989, sulla base delle conclusioni quali in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda attorea non può essere accolta.

È risultato provato (v. documentazione in atti) che il Giuffrè fu effettivamente colpito, in coincidenza con le notizie di cui egli si duole, diffuse tempestivamente dalla stampa, da ordine di arresto prima e da ordine di cattura poi, per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 630, comma 1, 61, n. 7 e 112, n. 1, cop. pen. per concorso sul sequestro di Marco Aurelio Pasti e che tale ordine di arresto venne effettivamente eseguito; che a suo carico si aprì procedimento penale per tali fatti e che egli fu raggiunto altresì da comunicazione giudiziaria per altri fatti di sequestro di persona. Solo in data 6 novembre 1985, a seguito di accertamenti peritali, nel corso dei quali il giudice istruttore per due volte aveva respinto istanza di libertà provvisoria nel suo interesse, egli veniva scarcerato e prosciolto per insufficienza di prove per il sequestro Pasti, mentre veniva ordinato non doversi promuovere l'azione penale in ordine ai reati per cui era stato

raggiunto da comunicazione giudiziaria.

Tanto premesso debesi affermare che all'epoca in cui gli articoli furono pubblicati (28 dicembre 1984) gli stessi riferivano per un verso di fatti realmente accaduti (l'arresto e le imputazioni concernenti il Giuffrè) e per altro verso riferivano di illazioni e argomentazioni ragionevolmente diffuse nell'ambiente giuridiziaro.

Per rimanere nell'ambito della diffamazione ascritta agli organi di stampa, occorre evidenziare che effettivamente il modo in cui la notizia (vera) fu evidenziata rispecchiava in certo qual senso la (probabilmente) errata opinione secondo cui gli inquirenti avevano, con l'operazione in corso, scoperte le file di una organizzazione dedita a sequestri di persona, di cui il Giuffrè avrebbe fatto parte, donde una certa enfasi di appellativi riferiti all'odierno attore.

Pur non potendosi che stigmatizzare in qualche misura l'eccesso di appellativi e di aggettivazione usato nell'occasione, non può che prendersi atto del fatto che le notizie pubblicate avevano una sostanziale attinenza con quella che era (o ragionevolmente appariva) la realtà dei fatti. Va evidenziato al riguardo che gli articoli oggetto del presunto giudizio vennero pubblicati nell'immediatezza dell'arresto e che la diffusa sensazione era quella che fosse stata sgominata una pericolosa organizzazione criminale operante nel campo dei sequestri di persona.

Anche il successivo protrarsi dello stato di carcerazione preventiva del Giuffrè, la successione di due istanze di libertà provvisoria e l'estensione dei sospetti ad altri fatti di sequestro di persona appaiono atti a dimostrare che il convincimento degli inquirenti non si discostava di troppo dalle notizie pubblicate.

In definitiva, anche la formula assolutoria dubitativa non sgombrava del tutto il campo da ipotesi ed illazioni; né, a quanto risulta, il Giuffrè si è appellato al riguardo.

Qualora la notizia abbia basi non artificiali e sia accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, si riferisca ad un caso che obiettivamente rivesta le caratteristiche di pubblico interesse, deve concludersi nel senso che il diritto di cronaca sia stato legittimamente esercitato.

Non può essere invece considerata altrettanto legittima la veste, anche grafica, che alle notizie si accompagnò; si è detto che vi fu abuso di immagini, di appellativi e di illazioni; ma il collegio ritiene che la forza diffamatoria non sia da ascrivere al contorno, in parte censurabile, ma al nucleo della notizia, che, all'epoca dei fatti era vera e verificata.

Per quanto riguarda poi il Ministero di Grazia e Giustizia, è difficile, in mancanza di qualunque esplicitazione cogliere il senso della domanda attorea: se ci si riferisce alla mancata risposta agli esposti presentati, va evidenziato che non sussisteva alcun obbligo giuridico al riguardo; se invece ci si riferisce all'ope-

\* Meritevole di segnalazione appare la decisione soprattutto laddove ritiene non diffamatoria una notizia che pur rappresentata in modo esagerato (per la presenza di illazioni, appellativi, aggettivi, immagini fortemente enfatizzate) e potenzialmente lesiva della reputazione dell'attore, tuttavia abbia basi non artificiali e sia accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, riferendosi ad un caso che obiettivamente presenti le caratteristiche di pubblico interesse. In tal caso il diritto di cronaca, secondo i giudici romani, è legittimamente esercitato. Ciò malgrado che non altrettanto legittima si presenti la veste, anche grafica, che accompagni la notizia. Infatti, secondo l'opinione espressa nella decisione *de qua*, la forma diffamatoria non va ascritta al contorno, in parte censurabile per i toni e le modalità enfatizzate, ma al nucleo della notizia che, all'epoca dei fatti era vera e verificata. Indubbiamente la sentenza qui richiamata restringe le ipotesi di responsabilità del cronista per l'attività informativa svolta sulla base di una rappresentazione notiziale (nella forma espositiva) non propriamente legittima e, del resto, stigmatizzata dagli stessi giudici romani. Soprattutto rimane da capire quale è (e, preliminarmente, se può ammettersi) la potenzialità lesiva di un titolo di articolo giornalistico nel caso in cui vi sia una divergenza tra lo stesso titolo e il contenuto dell'articolo e, nell'ambito di quest'ultimo, l'efficacia pregiudizievole, della reputazione di un individuo, di toni sdegnati o dramaizzati ovvero delle insinuazioni che pur partendo da un nucleo notiziale vero e da un contesto di circostanze concordanti, vadano oltre questa stessa verità. La tematica, che potrebbe condurre pericolosamente (da un punto di vista giuridico) ad un improbabile tentativo di analisi e di introspezione socio-psicologica dell'atteggiamento del lettore medio dinanzi ad una notizia così costruita, può probabilmente (e più rigorosamente) ricondursi al dibattito che fece seguito (ma che è tuttora vivo) alla pubblicazione della stessa Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, più nota come « il decalogo della Cassazione », e a cui si rinvia (in particolare, per un esaustivo commento alla celebre decisione, cfr. G.B. FERRI, *Tutele della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. ora anche in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1987, p. 319; cfr., anche i commenti di S. FOIS, G. GIACOBBE e F. MOROZZO DELLA ROCCA, in questa *Rivista*, 1985, p. 152 ss.; e di G. ALPA e di E. ROppo, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 215).

V.R.

rato dei magistrati è agevole condividere che era necessario il dolo, cosa di cui non è stata fornita prova alcuna; se, infine, ci si riferisce alla fuga di notizie, ebbene nessuna prova è stata offerta che tale inconveniente sia da ascrivere a detto Ministero.

Per ciò che attiene al Ministero dell'Interno, è plausibile pensare che ci si riferisce ad una illegittima propalazione di notizie; tanto è stato contestato e non è stata data prova alcuna al riguardo.

Va, conclusivamente sul punto evidenziato che nessuna prova l'attore ha comunque fornito sull'interesse e sull'entità dei danni che egli assume aver sofferto, cosa questa comunque necessaria ai fini del risarcimento.

Nella determinazione relativa all'attribuzione delle spese processuali, che si ritiene di giustizia compensare integralmente tra le parti in ragione del riscontrato eccesso di aggettivazione, di illazioni, di immagini, va considerato, per ciò che attiene all'ANSA, che la stessa diffuse un comunicato in cui si parla di otto sequestri per un « ricavo » di sei miliardi; e, per ciò che attiene ai Ministeri convenuti, che, pur nell'ambito di una collaborazione con le fonti di informazione, è auspicabile un maggior senso di ritegno nel comunicare le operazioni effettuate.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Olivo Giuffrè nei confronti dei convenuti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti, compresa la Agenzia ANSA, chiamata in causa *ex art.* 106 cod. proc. civ., le spese processuali.